



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

Ufficio: AREA FINANZIARIA

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 15-04-2024

Oggetto:	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 - PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 188, D. LGS. N. 267/2000.
-----------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2024

Il Responsabile del servizio
Scarpino Vincenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2024

Il Responsabile del servizio
Scarpino Vincenzo

Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);

PROPOSTA DEL RESPONSABILE FINANZARIO AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto del Sindaco n. 14/2023 in data 29/12/2023, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della III° Area Finanziaria e del Personale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 in data 08/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione il Documento Unico di Programmazione(D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n° 10 in data 08/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;

PRESO ATTO CHE:

- in relazione alla all'approvazione del rendiconto, questo ente ha approvato con deliberazione del consiglio comunale n. in data, per l'anno 2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avendo ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227, d. lgs. n. 267/2000" chiusa con un disavanzo di € -347.252,76;

PRESO ATTO CHE il disavanzo è stato determinato come segue:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.090.428,09
RISCOSSIONI	(+)	797.165,20	8.661.165,96	9.458.331,16
PAGAMENTI	(-)	1.124.762,42	9.222.715,35	10.347.477,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			201.281,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			201.281,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.484.303,55	2.521.528,19	5.005.831,74
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	807.102,29	1.340.045,04	2.147.147,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			951.605,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			2.108.360,10
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				1.131.694,58
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				1.132.427,52
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				60.711,00
Altri accantonamenti				127.469,67
			Totale parte accantonata (B)	2.452.302,77
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				3.310,09
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	3.310,09
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-347.252,76
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

RICHIAMATO l'art. 188, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:

“L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- a. è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- b. può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) *l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;*
- b) *in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.*

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

ACCERTATO CHE le cause che hanno determinato il disavanzo tecnico di amministrazione sono da individuare nel riaccertamento ordinario dei residui anni 2023;

RITENUTO di dover ripianare il disavanzo tecnico di amministrazione di € -347.252,76 negli esercizi 2024-2026;

VISTO il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti

PROPONE AL CONSIGLIO AFFINCHE' DELIBERI

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE** il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € -347.252,76 risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, approvato con propria deliberazione assunta in data odierna, negli esercizi 2024/2026, finanziato mediante trasferimenti correnti;
- 3. DI APPLICARE** agli esercizi 2024/2026 le seguenti quote del ripiano del disavanzo dell'esercizio 2023:
 - Anno 2024: € 115.750,92;
 - Anno 2025: € 115.750,92;
 - Anno 2026: € 115.750,92;
- 4. DI ISCRIVERE** nei bilanci di previsione degli esercizi 2024/2026, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
- 5. DI DARE ATTO** del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
- 6. DI APPLICARE** le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in premessa;
- 7. DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024 e al rendiconto di gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

Scarpino Vincenzo